

**OGGETTO:** *Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate*

# **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

## Sommario

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 2	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE .....	3
ART. 3	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4	DURATA / TERMINI CONTRATTUALI.....	5
ART. 5	OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 6	CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	6
ART. 7	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 8	REQUISITI SPECIALI.....	9
ART. 9	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	9
ART. 10	SUBAPPALTO .....	10
ART. 11	OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.....	10
ART. 12	GARANZIA DEFINITIVA.....	10
ART. 13	PENALI .....	11
ART. 14	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI.....	12
ART. 15	OPZIONI E RINNOVI.....	12
ART. 16	RISOLUZIONE.....	13
ART. 17	CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE .....	13
ART. 18	RECESSO UNILATERALE .....	14
ART. 19	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO.....	15
ART. 20	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....	15
ART. 21	CLAUSOLE DI LEGALITÀ.....	16
ART. 22	CONTROVERSIE .....	17

## ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'attività prevede l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente dalla Città Metropolitana di Genova.

Sono oggetto dell'affidamento anche le entrate che potrebbero essere istituite ex novo da specifica disposizione legislativa durante la vigenza del contratto ed eventuali altre entrate che potrebbero essere introdotte in sostituzione di entrate preesistenti.

È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti l'affidamento stesso che non siano già state riscosse dall'Ente e che non siano già state affidate ad altri agenti della riscossione, purché non ancora prescritte.

L'Appaltatore assicura il completamento delle procedure esecutive già affidate ed avviate, ma non ancora concluse, alla scadenza del presente contratto.

## ART. 2 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere all'Appaltatore servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, gli stessi saranno oggetto di separato accordo nel rispetto della normativa vigente e comunque in misura non superiore al 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

## ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 792 al 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito della emissione dell'avviso di accertamento esecutivo predisposto dall'Appaltatore.

Nei casi previsti dalla legge è consentito all'Appaltatore di Riscossione l'utilizzo dello strumento della ingiunzione fiscale, secondo la disciplina dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

La riscossione coattiva e l'espletamento delle relative procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa vigente sono promosse dall'Appaltatore nei confronti dei soggetti identificati dal Committente.

Si dettagliano di seguito le attività connesse al servizio:

- **Affidamento del carico:** l'Appaltatore prenderà in carico il ruolo a seguito di formale comunicazione effettuata tramite Posta Elettronica Certificata da parte della Città Metropolitana di Genova, con la quale verranno trasmessi tutti i dati necessari per attivare le procedure di riscossione, allegando alla stessa le liste di carico in formato telematico, con

file tracciato T290 con presenza testi o in alternativa mediante foglio elettronico in formato aperto.

Composizione, stampa, sottoscrizione e notifica degli atti prodromici all'avvio delle procedure esecutive/cautelari devono avvenire **entro 30 (trenta) giorni** dalla trasmissione delle liste di carico/frontespizi approvati da parte della Città Metropolitana di Genova.

- **Procedure cautelari ed esecutive:** attivazione di procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, comprese le procedure fallimentari, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere in ordine alle procedure non attivate.
- **Sgravi, sospensioni:** le attività di rettifica del carico iniziale, a seguito di formale autorizzazione della Città Metropolitana di Genova, devono essere accompagnate dalla cancellazione, entro 30 giorni, delle procedure cautelari ed esecutive, senza oneri per il debitore.
- **Discarichi per inesigibilità:** In caso di mancato recupero, nel caso di impossibilità di attivare la procedura cautelare o esecutiva, nel caso in cui le procedure siano risultate infruttuose, l'Appaltatore dovrà fornire elenco dettagliato e documentazione, riferita alle partite oggetto di dichiarazione di inesigibilità, successivamente, a seguito di formale autorizzazione della Città Metropolitana di Genova, si potrà procedere al discarico delle partite indicate secondo le norme vigenti.

La documentazione sopra indicata dovrà esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte tali da motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito, oltre a mettere a disposizione dell'Ente il dettaglio delle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure.

- **Rateizzazioni:** Nel caso in cui non sia stabilito da Regolamento dell'Ente si applica la disciplina descritta dall'articolo 1, commi dal 796 al 800 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Su richiesta del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. In caso di mancato pagamento si applica la disciplina dell'articolo 1, comma 800 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- **Interessi di mora:** su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'Ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

Il computo aggiornato degli interessi/maggiorazioni, nel caso questi siano dovuti, sarà effettuato dall'Appaltatore in ottemperanza alle leggi vigenti e dettagliato negli atti notificati al debitore, a garanzia di quest'ultimo.

- **Accesso alle banche dati:** al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni in materia di accesso ai dati di cui all'articolo 1, comma 791 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- **Incassi e riversamenti:** ai sensi dell'articolo 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Ente, al solo fine di consentire, all'Appaltatore, la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad esso e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
- **Rendicontazione:** l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Ente la rendicontazione, come disposto dall'articolo 1, comma 790 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cadenza mensile tramite posta elettronica certificata.

Le informazioni contenute nei prospetti di rendicontazione dovranno essere accessibili e consultabili anche su portale on line messo a disposizione dell'Ente. Il portale dovrà consentire l'elaborazione e l'estrazione, su foglio elettronico in formato aperto, di dati e report complessi, tali da agevolare il monitoraggio delle attività di recupero da parte dell'affidatario del servizio.

L'Appaltatore dovrà consentire tramite il suddetto portale la verifica, **in tempo reale**, di ogni dettaglio concernente l'iter della riscossione nei confronti del singolo debitore e della relativa documentazione in formato digitale.

L'Appaltatore dovrà garantire adeguata e gratuita formazione all'uso del portale per gli operatori della Città Metropolitana di Genova.

- **Ricorso:** sono poste a carico dell'Appaltatore la procedura e le spese ad essa inerenti nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento esecutivo per motivi di forma. In caso di ricorso all'atto di accertamento esecutivo per motivi di merito il tribunale territorialmente competente si identifica con il Foro del Committente, quindi nel tribunale di Genova.

## ART. 4 DURATA / TERMINI CONTRATTUALI

Il contratto ha una durata pari a **24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e con termine il 31 dicembre 2026**. Per termine si intende il limite temporale oltre il quale non possono più essere affidati crediti all'agente della riscossione. Poiché il contratto prevede l'affidamento di liste di crediti da riscuotere in via coattiva, si intendono affidati i crediti le cui liste di carico siano perfezionate entro il 31 dicembre 2026.

Il contratto potrà essere oggetto di **eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi fino al 31 dicembre 2028** alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto in corso di esecuzione.

## ART. 5 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Per i servizi già conclusi alla scadenza del contratto l'Appaltatore, entro il termine di 30 giorni alla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare alla Città Metropolitana di Genova, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, su supporto informatico aperto e leggibile.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore terminerà le azioni intraprese prima di tale data e riferite a crediti trasmessi e/o già trattati, fino alla definizione della pratica. Per queste attività spetteranno comunque i corrispettivi definiti come da aggiudicazione in sede di gara.

Per i servizi di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Città Metropolitana di Genova la medesima documentazione di cui al primo paragrafo entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure.

## ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo stimato per il servizio in oggetto è pari a € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) oneri fiscali e previdenziali esclusi, considerando un importo presunto di € 16.000,00 annui (euro sedicimila/00) per il biennio 2025/2026 e parimenti € 16.000,00 annui (euro sedicimila/00) per l'eventuale rinnovo di 24 mesi fino al 31 dicembre 2028.

Pertanto, l'importo stimato risulta così determinato:

Importo biennio 01/01/2025-31/12/2026	€ 32.000,00
<i>Di cui costo stimato manodopera 15%</i>	<i>€ 4.800,00</i>
Eventuale rinnovo biennio 01/01/2027-31/12/2028	€ 32.000,00
<i>Di cui costo stimato manodopera 15%</i>	<i>€ 4.800,00</i>
Totale stimato (IVA esclusa)	€ 64.000,00
+ Eventuale opzione quinto d'obbligo ex art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023	€ 12.800,00
<b>Totale quadriennio 01/01/2025-31/12/2028 incl. ev. increm. quinto d'obbligo</b>	<b>€ 76.800,00</b>
<i>Di cui costo stimato manodopera 15%</i>	<i>€ 11.520,00</i>
IVA 22%	€ 16.896,00
Costo totale inclusa IVA (oltre meri rimborsi dovuti ex lege ed esenti IVA)	€ 93.696,00

Il predetto costo della manodopera è stimato considerando l'applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (codice CNEL H011).

Si specifica che per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti costi per la sicurezza.

La stima sopra indicata è calcolata sulla base di:

- un recupero di crediti stimato in € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) annui
- un aggio a base di gara non soggetto a rialzo del 4,00% (oltre IVA).

L'importo stimato, in quanto calcolato sulla base di previsioni di incasso da attività di accertamento al momento non quantificabili con precisione, non rappresenta né un limite minimo né un limite massimo ai fini della fatturazione conseguibile dalla ditta affidataria.

Il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando sull'aggio a base di gara il ribasso offerto dall'Appaltatore per il servizio in oggetto.

L'aggio è riconosciuto solo sui crediti effettivamente riscossi sul conto corrente all'uopo istituito dall'Ente e dedicato agli incassi conseguenti l'attività di riscossione coattiva messa in atto dall'Appaltatore.

All'Appaltatore sono altresì riconosciuti i meri rimborsi (non soggetti ad IVA) delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle somme risultanti infruttuose nel caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista - Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023. La fatturazione dei predetti rimborsi spese è soggetta alla previa approvazione da parte di Città Metropolitana di Genova che effettuerà i controlli del caso.

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive sarà posto a carico del debitore moroso, nella misura stabilita dall' Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023 e/o dalla normativa speciale in materia.

L'aggio sulle somme riscosse s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, nonché per l'eventuale proroga, ove pattuita fra le Parti.

L'Appaltatore riconosce che l'aggio è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Le somme saranno pagate a presentazione della relativa fattura emessa dall'Appaltatore entro il giorno 10 del mese con riferimento alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente.

Prima dell'emissione di ogni fattura dovranno obbligatoriamente essere trasmessi all'Ente i seguenti documenti di rendicontazione:

- a) elenco analitico, su foglio elettronico in formato aperto, dei crediti riscossi nel mese oggetto di fatturazione ed ogni altra indicazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica);
- b) riepilogo delle spese sostenute per i crediti dichiarati inesigibili, corredato da idonea documentazione probatoria.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) e devono contenere l'indicazione dell'aggio e degli eventuali rimborsi dovuti.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

La fattura deve altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con l'emissione del mandato di pagamento.

In caso di crediti maturati dall'Ente (per esempio, a seguito di errori di fatturazione), l'Appaltatore è tenuto alla emissione di specifica nota di credito, che sarà portata in deduzione del corrispettivo dovuto in occasione del primo pagamento.

In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Ente, dovuto a cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a proseguire il servizio e non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal contratto.

## ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Ente non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Ente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

## ART. 8 REQUISITI SPECIALI

I concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta i seguenti requisiti e capacità:

### 1. Idoneità professionale:

- 1.1 Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le medesime attività oggetto del servizio;
- 1.2 Iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997;
- 1.3 Possesso di Licenza per il recupero crediti per conto terzi, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

### 2. Capacità economica e finanziaria:

- 2.1 Non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi (2021-2022-2023);
- 2.2 Di avere nel proprio organico, alla data di pubblicazione del bando, un numero di dipendenti non inferiore a dieci (10) unità.

### 3. Capacità tecniche e professionali:

- 3.1 aver svolto con buon esito l'attività di riscossione coattiva di tributi locali e di altre entrate locali per 3 anni nel quinquennio 2019-2023 in almeno una (1) Provincia e/o Città Metropolitana di Genova e almeno tre (3) Comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;
- 3.2 aver adottato un sistema di Policy Aziendale integrata e certificata secondo gli standard:
  - a) Certificazione UNI EN ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni);
  - b) Certificazione UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità).

## ART. 9 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'Appaltatore dovrà garantire la piena operatività di un gruppo di lavoro composto da un congruo numero di figure qualificate di comprovata esperienza professionale nell'ambito delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività connesse all'appalto.

## ART. 10 SUBAPPALTO

Si stabilisce che, al fine di garantire la qualità e la professionalità nella resa delle prestazioni affidate a soggetto qualificato e per la necessità di rapportarsi a un unico operatore economico, in considerazione delle molteplici tipologie di entrate poste in riscossione e la complessità del servizio reso è vietata la cessione in tutto o in parte del contratto.

## ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

## ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore delle Ente una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente,

senza necessità di nulla osta dell'Ente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Ente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Ente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

## ART. 13 PENALI

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore della tempistica e dei servizi di cui all'art. 3 "Caratteristiche del Servizio" del presente capitolato, si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari all'1,00% dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo.

Per la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc.), l'Ente avvierà formale procedimento di contestazione con le modalità previste dal successivo art. 13.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'Appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall'ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore si farà altresì carico, nel caso in cui errori o mancati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, degli oneri sostenuti, qualora gli errori siano ad esso imputabili.

L'applicazione delle penali avverrà come indicato dall'Art. 13 "Procedimento di applicazione delle penali" e non preclude alla Città Metropolitana di Genova di mettere in atto altre forme di tutela.

## ART. 14 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Ente procede alla relativa contestazione all'Appaltatore, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana di Genova, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Ente.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ente, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel presente capitolato.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure sulla cauzione definitiva, con l'obbligo di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Ente potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Ente può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Ente di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

## ART. 15 OPZIONI E RINNOVI

Si rimanda al precedente art. 4 "*Durata/Termini contrattuali*", e si specifica che il contratto potrà essere eventualmente rinnovato di ulteriori 24 mesi fino al 31 dicembre 2028 alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto in corso di esecuzione.

## ART. 16 **RISOLUZIONE**

L'Ente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## ART. 17 **CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- (a) in caso di cessione del contratto;
- (b) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136);
- (c) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Ente;
- (d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- (e) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- (f) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- (g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

- (h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- (i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana di Genova sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- (j) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- (k) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- (l) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Ente;
- (m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

## ART. 18 RECESSO UNILATERALE

L'Ente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

## ART. 19 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Ente potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

## ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, ai sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento.

Qualora il contratto comporti da parte dell'Appaltatore il trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), assumendo questi la qualifica di Responsabile del

trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), contestualmente alla stipula del contratto sarà tenuto a sottoscrivere l'Allegato 7 - appendice contrattuale relativa all'incarico del Responsabile del trattamento dei dati personali.

## ART. 21 CLAUSOLE DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna:

- a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- c) a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice;
- d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- e) nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato,

nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

## **ART. 22 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato Speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.